



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

Prot.468099/RU

## **TAR N. 2021 - 079**

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO ISTITUITO SULLE IMPORTAZIONI DI FOGLI E NASTRI SOTTILI DI ALLUMINIO DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

*Roma, 10 dicembre 2021* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 438 dell'8/12/2021 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione del 7 dicembre 2021 **che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese.**

**Il dazio antidumping definitivo si applica, con decorrenza 11 dicembre 2021,** sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con i codici TARIC 7607 1119 60 e 7607 1119 91, originari della Repubblica popolare cinese.

Sono esclusi dall'applicazione del dazio antidumping in questione i seguenti prodotti:

- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

Il dazio in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 28,5 %, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici specificate nella tabella di cui all'art. 1, punto 3, del Regolamento (UE) 2021/2170.

L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 (v. Tar 41 del 21/6/2021) sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2170 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).